

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE

La Regione Molise nell'ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Ambientale, come disciplinate con Legge regionale 29 agosto 2006, n. 23 ha istituito il Servizio Regionale di Vigilanza Ambientale Volontaria, nell'intento di riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente in un contesto di collaborazione tra la stessa Regione, gli Enti Regionali, gli Enti Locali e le Associazioni per la Tutela Ambientale riconosciute ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di Volontariato.

Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 728/2011 e n. 737/2013 è stata data attuazione alle predette norme regionali, delegando la Provincia di Campobasso all'organizzazione e alla realizzazione dei corsi di formazione per guardie volontarie ambientali.

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 241 del 19 dicembre 2012 è stato costituito un comitato scientifico al fine di organizzare, implementare e gestire il percorso formativo della durata di 120 ore per guardie volontarie ambientali. La Provincia di Campobasso ha approvato con deliberazione di Giunta n. 241/2012 il percorso di formazione della durata di 120 ore. I corsi si terranno nel territorio della Provincia di Campobasso per un massimo di 150 aspiranti guardie volontarie ambientali (G.A.V.), come determinato dal Comitato tecnico scientifico, presso le sedi che saranno successivamente individuate dal predetto Comitato sulla base del criterio della loro funzionalità in termini di logistica e di costi di esercizio. L'ubicazione delle sedi sarà pubblicizzata tramite il portale web della Provincia di Campobasso. In relazione alla disponibilità delle sedi dei corsi di formazione il comitato scientifico si riserva di ammettere in qualità di "uditori" personale in servizio presso pubbliche amministrazioni operanti nel settore della sicurezza integrata sul territorio.

Art 1 – FINALITA'

Il percorso formativo per aspiranti guardie ambientali volontarie ha la finalità di fornire ai partecipanti gli elementi essenziali di conoscenza del ruolo, del servizio e delle competenze tecnico professionali, diffondendo così la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali, collaborando con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale, partecipando alla propria opera sotto il coordinamento delle Autorità competenti anche in situazioni di emergenze ambientali e di Protezione Civile.

Il servizio svolto dalla guardia volontaria ambientale sul territorio della provincia di riferimento consiste in un servizio di informazione, prevenzione e controllo, nonché di repressione degli illeciti, finalizzato alla corretta ed efficace applicazione delle norme vigenti in materia di protezione degli animali, della flora, dell'ambiente, del paesaggio, della salute umana e dei beni culturali e storici ed in particolare si pone l'obiettivo di:

- a. informare e sensibilizzare i cittadini sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- b. vigilare sullo stato di conservazione della natura e dell'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accettare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previste dalla seguente legge;
- c. collaborare con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell'ambito delle attività protezione civile, con particolare riferimento alle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi prevista nel Piano regionale di prevenzione;
- d. collaborare con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;



- e. collaborare con altri enti ed organismi, titolari di funzione di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;
- f. diffondere, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regionale n. 23 del 29 agosto 2006 l'espletamento del Servizio di vigilanza ambientale delle G.A.V. non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato ed autonomo, in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Non è prevista indennità o rimborso spese per la partecipazione alle attività d'aula del corso di formazione.

Le Guardie Ambientali Volontarie svolgono la propria attività secondo le modalità previste dagli indirizzi adottati dalle Associazioni di tutela ambientale di appartenenza sottoposte ad approvazione del Presidente della Provincia ovvero dell'Ente parco nel cui territorio il servizio stesso viene disimpegnato.

L'esercizio della funzione di GAV è subordinato:

1. al conseguimento dell'attestato di idoneità rilasciato a coloro che superano l'esame finale del corso di formazione;
2. all'iscrizione ad un'associazione per la tutela ambientale riconosciuta ed iscritta al registro Regionale delle organizzazioni volontariato
3. al rilascio del tesserino attestante la nomina a GAV e relativa specializzazione da parte della Provincia.

Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO

Sono ammessi al Corso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Generali:

- a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- b. età non inferiore agli anni 18;
- c. godimento dei diritti civili e politici;

Specifici:

- a. non aver riportato condanne penali;
- b. aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c. non aver subito sanzioni amministrative per violazioni di norma in materia ambientale;
- d. residenza in uno dei comuni della Regione Molise.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione di cui al presente bando.

La mancanza di uno solo dei requisiti suindicati comporta la non ammissione alla selezione per la frequenza del corso.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.

Il programma di studio consiste in 120 ore di lezione teoriche-pratiche come da catalogo formativo allegato al presente bando.

Art. 3 – ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività formative avranno inizio entro il mese di settembre 2013 per terminare presumibilmente il 31 dicembre 2013.



I corsi potranno essere articolati preferibilmente in orario pomeridiano e nella giornata di sabato. Il comitato scientifico come individuato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 241 del 19 dicembre 2012 si riserva in qualunque momento la modifica del calendario delle lezioni che sarà comunicato preventivamente agli ammessi ai corsi di formazione

Art. 4 – PRESENTAZIONE DOMANDE – termini e modalità

L'iscrizione al corso è gratuita e deve essere effettuata esclusivamente tramite presentazione della domanda di ammissione al corso via internet, compilando l'apposito modulo elettronico tramite il sistema di iscrizione on line per corso di formazione per guardie ambientali e allegando copia del curriculum vitae nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprensiva di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, compilando l'apposito modulo elettronico, disponibile sul sito <http://www.gavprovinciacb.it> seguendo le indicazioni ivi specificate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Provincia di Campobasso (<http://www.provincia.campobasso.it>). Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno non festivo. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione pervenuta all'indirizzo internet <http://www.gavprovinciacb.it> entro le ore 24,00 dell'ultimo giorno utile. La consegna tardiva, a qualunque causa imputabile, è pertanto motivo di esclusione.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero delle unità previste per la sede individuata per il corso di formazione per GAV, la commissione procederà alla valutazione dei titoli. Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a punti 10 nelle aree sottoindicate e per i punteggi massimi attribuibili per ciascuna di esse:

A) max punti 2,50/10 per il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al corso di formazione, conseguito con la votazione minima di sufficienza, non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene valutata la votazione superiore alla sufficienza, sempre che la stessa sia indicata nel titolo, secondo la seguente distribuzione:

per diploma di scuola secondaria di secondo grado con voto in 100/100

- punti 2,50 per il voto di diploma pari a 100
- punti 2,20 per il voto di diploma compreso tra 95 e 99;
- punti 2,00 per il voto di diploma compreso tra 90 e 94;
- punti 1,80 per il voto di diploma compreso tra 85 e 89;
- punti 1,60 per il voto di diploma compreso tra 80 e 84
- punti 1,40 per il voto di diploma compreso tra 75 e 79;
- punti 1,20 per il voto di diploma compreso tra 70 e 74;
- punti 1,00 per il voto di diploma compreso tra 65 e 69;
- punti 0,80 per il voto di diploma compreso tra 61 e 64;
- punti 0,00 per il voto di diploma fino a 60

per diploma di scuola secondaria di secondo grado con voto in 60/60

- punti 2,50 per il voto di diploma pari a 60
- punti 2,20 per il voto di diploma compreso tra 57 e 59;
- punti 2,00 per il voto di diploma compreso tra 54 e 56;
- punti 1,80 per il voto di diploma compreso tra 51 e 53;
- punti 1,60 per il voto di diploma compreso tra 48 e 50
- punti 1,40 per il voto di diploma compreso tra 45 e 47;



- punti 1,20 per il voto di diploma compreso tra 42 e 44;
- punti 1,00 per il voto di diploma compreso tra 39 e 41;
- punti 0,80 per il voto di diploma compreso tra 37 e 38;
- punti 0,00 per il voto di diploma fino a 36.

B) verrà altresì attribuito un punteggio max di 1,50/10 per il possesso di ogni ulteriore titolo di studio, avente valore legale, di livello superiore al titolo di studio richiesto per la partecipazione al corso, così articolato:

- punti 0,50 per diploma di laurea di 1° livello;
- punti 1,00 per diploma di laurea di 2° livello (Laurea specialistica , diploma di laurea conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del DM n. 509/99 o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM n. 509/1999)

C) verrà ammesso a valutazione il possesso di titoli di esperienza per un massimo di 4,00 punti. I titoli di esperienza sono conseguenti ad attività di volontariato prestate presso associazione per la tutela ambientale riconosciuta a livello nazionale o a livello regionale ed iscritta al registro Regionale delle organizzazioni volontariato o presso organizzazioni pubbliche aventi competenza in materia di tutela ambientale, documentata mediante apposita attestazione. Sarà attribuito il punteggio di 0,10 per ogni mese di servizio prestato presso tali organismi aventi competenza in materia di tutela ambientale. Sarà attribuito il punteggio di 0,20 per ogni mese di servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni in servizi di tutela ambientale.

D) verrà attribuito un punteggio massimo di punti 2,00 per il Curriculum professionale. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal candidato nel curriculum presentato, tenendo conto di tutte le attività svolte e che, per la loro connessione evidenziano l'attitudine all'esercizio delle attività previste per la guardia ambientale volontaria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23/2006.

Art. 6 – COLLOQUIO E COMUNICAZIONE AI CANDIDATI

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad un colloquio, che tenderà ad accertare l'idoneità gli stessi all'espletamento delle funzioni e dei compiti di GAV mediante una valutazione psico – attitudinale da parte di una commissione composta dal Dirigente del 4° dipartimento 2° servizio, quale Presidente, da due esperti, nonché due componenti del comitato tecnico scientifico.

La convocazione e la pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi ai corsi di formazione per GAV avviene solo ed esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso (www.provincia.campobasso.it), che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai/le candidati/e saranno raccolti dalla Provincia di Campobasso per le finalità di espletamento dell'istruttoria di cui al presente bando e saranno trattati presso una banca dati da utilizzarsi anche per le finalità conseguenti e connesse.

Il responsabile del trattamento di tali dati è il Dirigente del Servizio Lavoro della Provincia di Campobasso, dott. Vincenzo Toma.

Art. 8 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME FINALE

LA Commissione d'Esame sottopone i candidati, ammessi ai corsi di formazione per GAV e che hanno partecipato al corso con regolare frequenza, non avendo superato il 20 % di assenze per

l'intero corso, nonchè il 10 % rispetto alle ore di formazione oggetto della prova di esame ed identificata con il codice A, B e C, ad un esame consistente in un colloquio orale, sulle materie oggetto del corso. Ai soggetti che superano con esito positivo le prove d'esame, verrà rilasciato un attestato di idoneità per la nomina a GAV da parte dell'autorità competente.

Art.9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all'URP della Provincia di Campobasso (tel 0874 401339).

Campobasso,

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo Toma

